

**RACCOMANDAZIONE SULLA PREVENZIONE E LA
PROTEZIONE CONTRO I RISCHI BIOLOGICI
NELL'AMBIENTE DI LAVORO¹**

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio In-
ternazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 2 giugno 2025, nella sua
centotredicesima sessione,

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione contro
i rischi biologici nell'ambiente di lavoro, questione che costituisce
il quarto punto all'ordine del giorno della sessione,

Avendo deciso che queste proposte avrebbero assunto la forma di una
raccomandazione

che integra la Convenzione sui rischi biologici nell'ambiente di lavoro,
2025,

adotta, oggi tredici giugno 2025, la seguente raccomandazione, che verrà
denominata Raccomandazione sui rischi biologici nell'ambiente di lavoro, 2025:

1. Le disposizioni della presente Raccomandazione integrano quelle della
Convenzione sui rischi biologici nell'ambiente di lavoro, 2025 (di seguito deno-
minata "la Convenzione") e dovrebbero essere considerate congiuntamente.

I. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Con riferimento alla definizione contenuta nell'articolo 1(a) della
Convenzione, i pericoli biologici comprendono:

- a)* qualsiasi microrganismo patogeno e relative tossine e allergeni, inclusi determinati protozoi, batteri, funghi, oomiceti ed alghe;
- b)* qualsiasi cellula e coltura cellulare, incluse le colture primarie e le linee cellulari immortalizzate, eventualmente contaminate da altri pericoli bio-
logici o che comportano rischi intrinseci come il potenziale di provocare tumori, tossine o allergeni;
- c)* qualsiasi endoparassita, in particolare protozoi ed elminti;
- d)* qualsiasi entità microbiologica non cellulare, inclusi virus, prioni e mate-
riali ricombinanti, geneticamente modificati o sintetici di DNA e RNA;
- e)* qualsiasi sostanza irritante, allergene e tossina di origine animale o vege-
tale, inclusi veleni o secrezioni contenenti allergeni prodotti da animali o
piante, ad eccezione del polline, tale da causare irritazioni, reazioni aller-
giche o tossicità sistemica in caso di esposizione tramite morsi, punture o
qualsiasi altro evento che comporti il rilascio o la presenza di tali sostanze.

¹ Traduzione in italiano non ufficiale a cura dell'Ufficio OIL per l'Italia e San Marino.

3. I danni per la salute umana causati dall'esposizione a rischi biologici nell'ambiente di lavoro comprendono:

- a) le malattie infettive quali la brucellosi, l'epatite virale, la malattia da virus dell'immunodeficienza umana, il tetano, la tubercolosi, l'antrace e la leptospirosi, inclusi gli effetti secondari indotti da infezioni acute o croniche, quali le malattie epatiche secondarie indotte dall'epatite virale, e le loro sequele;
- b) le malattie non infettive, quali sindromi tossiche o infiammatorie associate ad allergeni o tossine batteriche o fungine;
- c) la morte o qualsiasi lesione personale o malattia derivante da un infortunio sul lavoro conseguente all'esposizione a un rischio biologico nell'ambiente di lavoro.

4. Lo stato di salute non consiste solo nell'assenza di malattie o infermità, ma comprende anche gli elementi fisici e mentali che influiscono sulla salute e che sono direttamente correlati alla salute e sicurezza sul lavoro.

5. Le modalità di trasmissione di cui all'articolo 1, lettera b), della Convenzione comprendono:

- a) la trasmissione attraverso l'aria, che implica che i pericoli biologici viaggino o siano sospesi nell'aria;
- b) la trasmissione diretta che coinvolge gli organismi viventi, compresi gli esseri umani e gli animali che trasmettono un pericolo biologico attraverso il contatto diretto;
- c) la trasmissione indiretta, che avviene attraverso vettori e altri mezzi di trasmissione come acqua, alimenti, materiali organici, fluidi corporei o fomite.

6. Le vie di esposizione a cui si fa riferimento nell'articolo 1(b) della Convenzione comprendono l'inalazione, l'ingestione, le lesioni percutanee e l'assorbimento o l'adsorbimento da parte di occhi, pelle e mucose. Tali vie dipendono generalmente dalle caratteristiche del rischio biologico e dall'ambiente di lavoro.

7. Per quanto possibile, le disposizioni della Convenzione e della presente Raccomandazione andrebbero applicate a tutte le branche di attività economica e a tutte le categorie di lavoratori. Si potrebbero prevedere eventuali misure necessarie e praticabili per garantire ai lavoratori autonomi una protezione analoga a quella prevista dalla Convenzione e dalla presente Raccomandazione.

II. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

8. I Membri dovranno adottare misure, in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, al fine di garantire che coloro che progettano, fabbricano, importano, forniscono o trasferiscono sostanze, agenti o prodotti biologici ai quali i lavoratori potrebbero essere esposti nel corso della loro attività:

- a) si accertino che, per quanto ragionevole e praticamente realizzabile, tali sostanze, agenti o prodotti non comportino pericoli per la salute e la sicurezza di coloro che li utilizzano correttamente;
- b) mettano a disposizione informazioni sull'uso corretto e sulle proprietà pericolose di tali sostanze, agenti o prodotti, anche in forma di schede informative sulla salute e la sicurezza, se disponibili, nonché istruzioni per prevenire i rischi noti;
- c) conducano studi e ricerche o si tengano altrimenti aggiornati sugli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche necessarie per conformarsi alle clausole (a) e (b);
- d) tengano conto delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, del Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e sulle armi tossiche e sulla loro distruzione, del Regolamento sanitario internazionale o qualsiasi altra convenzione o strumento pertinente e applicabile.

9. Le disposizioni e le linee guida nazionali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione dovrebbero:

- a) contenere disposizioni:
 - i) sull'esecuzione di valutazioni del rischio e sulla loro regolare revisione;
 - ii) sulle misure preventive e protettive, secondo la gerarchia dei controlli;
 - iii) sull'igiene;
 - iv) sull'informazione e la formazione dei lavoratori;
- b) sulla consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in relazione alle materie di cui ai punti da (i) a (iv);
- c) affrontare, se del caso, le misure di prevenzione e controllo delle infezioni, le misure di biosicurezza e di controllo della biosicurezza basate sul rischio, quali i livelli di contenimento nei laboratori, la ventilazione, il controllo dei vettori, le procedure di decontaminazione e disinfezione, nonché le procedure sulla base del rischio per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi;
- d) considerare le incertezze relative alla presenza di pericoli biologici negli organismi viventi, nei vettori o in altri potenziali trasmettitori;

- e) essere adeguate e proporzionate al livello di rischio di esposizione in ogni settore o occupazione e ai pericoli identificati e ai rischi valutati dalle autorità competenti.

10. I settori e le occupazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), punto i), della Convenzione da includere in una valutazione dei rischi potrebbero includere, a titolo puramente esemplificativo:

- a) il settore sanitario
- b) l'industria alimentare e il lavoro agricolo, compresi i settori animale, vegetale e cerealicolo;
- c) il settore della gestione delle acque e dei rifiuti;
- d) i lavori di pulizia e manutenzione;
- e) il lavoro umanitario;
- f) i lavori di laboratorio;
- g) il settore biotecnologico e farmaceutico;
- h) i servizi funebri e lavori cimiteriali;
- i) il settore delle costruzioni;
- j) il settore forestale;
- k) il settore dei trasporti;
- l) le occupazioni fondamentali per il funzionamento della società e il suo benessere durante le emergenze di salute pubblica, secondo la valutazione dei rischi biologici da parte delle autorità competenti.

11. I lavoratori di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), punto ii), della Convenzione dovrebbero includere:

- a) le donne in gravidanza e in allattamento;
- b) i giovani lavoratori;
- c) i lavoratori più anziani;
- d) i lavoratori con disabilità;
- e) lavoratori predisposti dal punto di vista medico a infezioni o allergie, compresi i lavoratori immunocompromessi;
- f) i lavoratori che necessitano di protezione a causa della loro situazione sociale e dei molteplici svantaggi;
- g) i lavoratori migranti.

12. Le misure di preparazione e risposta, come piani e procedure, da stabilire ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), della Convenzione, dovrebbero includere:

- a) la preparazione o l'aggiornamento di regolamenti per la gestione degli incidenti e delle emergenze;
- b) i sistemi di rilevamento e di allarme rapido;
- c) le misure da adottare nell'ambiente di lavoro in caso di focolai, epidemie o pandemie, compreso il supporto ai lavoratori e ai datori di lavoro in caso di ordini di isolamento e quarantena;

- d) i meccanismi di coordinamento e informazione con le autorità sanitarie pubbliche;
- e) la collaborazione nazionale e internazionale sulla ricerca;
- f) la messa a disposizione di adeguate risorse umane di emergenza, compresa la capacità di intervento e l'allocazione flessibile delle risorse;
- g) il funzionamento efficace delle strutture sanitarie e dei servizi essenziali;
- h) la preparazione materiale;
- i) la collaborazione tra le autorità competenti nazionali e internazionali in materia di salute pubblica, gestione delle acque e dei rifiuti, salute ambientale, salute sul lavoro e salute veterinaria, gli ispettorati del lavoro e altri esperti e partner competenti;
- j) i sistemi di risposta rapida in materia di salute pubblica e comunicazione in tempo reale di pareri di esperti per la preparazione e gestione dei focolai;
- k) la formazione degli addetti ai servizi di salute sul lavoro riguardo ai potenziali rischi biologici, con il supporto di addetti alla sorveglianza clinica o di laboratorio.

13. Nell'elaborazione di disposizioni e linee guida per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in relazione ai rischi biologici nell'ambiente di lavoro, i Membri dovranno tenere in debito conto le indicazioni tecniche e pratiche pertinenti concordate a livello internazionale sviluppate dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e da altre organizzazioni competenti e promuovere un approccio ai sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro sulla falsariga dell'approccio definito nelle Linee guida sui sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro (ILO-OSH 2001).

14. I Membri possono prendere in considerazione vari approcci per individuare misure di controllo del rischio appropriate e proporzionate, tali da includere regolamenti, politiche o linee guida per il lavoro comportante determinati tipologie di rischio biologico e la classificazione dei rischi biologici in gruppi di rischio o pericolo basati su caratteristiche e profili epidemiologici.

15. Riconoscendo che molti pericoli biologici creano rischi transfrontalieri, i Membri dovranno incoraggiare i datori di lavoro, sia nazionali che multinazionali, a garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e a contribuire a una cultura preventiva per eliminare i pericoli o ridurre al minimo i rischi.

III. PROTEZIONE SOCIALE E DELL'OCCUPAZIONE

16. Nell'applicare l'articolo 12 della Convenzione, i Membri dovranno tenere in debito conto, se del caso, la Convenzione sulla sicurezza sociale (norma minima) del 1952 (n. 102), la Convenzione sulle prestazioni per infortuni sul lavoro del 1964 [Allegato I modificato nel 1980] (n. 121), la Raccomandazione sulle prestazioni per infortuni sul lavoro del 1964 (n. 121), la Raccomandazione sull'elenco delle malattie professionali del 2002 (n. 194), altri strumenti pertinenti e successivi emendamenti e revisioni.

17. I Membri dovranno, in conformità con le circostanze nazionali, adoperarsi per garantire l'accesso alla sicurezza del reddito di base, nonché introdurre misure per garantire la continuità aziendale, durante i periodi di isolamento o quarantena.

18. I Membri dovranno adoperarsi per fornire, se del caso, misure di protezione dal licenziamento se ai lavoratori venga richiesto di assentarsi dal lavoro durante le attività di monitoraggio e in relazione alle restrizioni di viaggio, agli ordini di quarantena o di isolamento o ai relativi trattamenti preventivi o curativi.

IV. CONFORMITÀ ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI

19. Il sistema ispettivo previsto dall'articolo 13 della Convenzione deve essere regolato dalle disposizioni della Convenzione sull'ispezione del lavoro del 1947 (n. 81) e della Convenzione sull'ispezione del lavoro (Agricoltura) del 1969 (n. 129), fatti salvi gli obblighi derivanti dai Membri che abbiano ratificato tali strumenti.

V. DOVERI E RESPONSABILITÀ DEI DATORI DI LAVORO

20. Nell'adottare le misure preventive e protettive di loro competenza, ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione, i datori di lavoro dovranno tenere in debito conto gli strumenti, i codici di comportamento e le linee guida pertinenti, tra cui la Raccomandazione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, 1981 (n. 164), la Raccomandazione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, 2006 (n. 197), le Linee guida sui sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro (ILO-OSH 2001), le Linee guida tecniche sui rischi biologici nell'ambiente di lavoro e altre indicazioni successive pertinenti adottate dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

21. Nell'applicare la gerarchia dei controlli di cui all'articolo 16(b) della Convenzione, i datori di lavoro dovranno tenere conto delle Linee guida tecniche sui rischi biologici nell'ambiente di lavoro e di altre indicazioni successive pertinenti adottate dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

22. I piani e le procedure di preparazione e risposta di cui all'articolo 18 della Convenzione dovranno comprendere:

- a) la preparazione o l'aggiornamento di politiche e linee guida sul luogo di lavoro per la gestione delle emergenze legate ai rischi biologici, tenendo conto dei possibili impatti sulla salute pubblica;
- b) la messa a disposizione di strumenti preventivi appropriati e adeguati, in conformità con la legislazione e le prassi nazionali e sulla base di una valutazione del rischio, che potrebbe includere la facilitazione dell'accesso a misure di vaccinazione, immunizzazione e chemioprophilassi e ad esami da parte di tutti i lavoratori, su base gratuita e volontaria.

VI. EFFETTI SU UNA PRECEDENTE RACCOMANDAZIONE

23. La presente Raccomandazione sostituisce la Raccomandazione sulla prevenzione dell'antrace del 1919 (n. 3).